

Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V *Considerazioni del 27 ottobre 2023*

L'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, composto da rappresentanti di Ufi, Assofondipensione e Mefop, impegnato nel monitoraggio delle prassi evolutive in tema di prestiti con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, ha esaminato, in considerazione della evoluzione normativa, le seguenti questioni.

Di seguito le *Considerazioni* dell'Osservatorio.

1. Sovraindebitamento e cessione V

Questione

La pronuncia giudiziale emessa nell'ambito di una procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento che coinvolga tra i creditori l'istituto di credito erogante il prestito con cessione del V notificato al fondo pensione è sufficiente ad eliminare il vincolo?

Considerazioni

In caso di procedure di sovraindebitamento, come disciplinate dal Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), di cui il fondo abbia notizia occorre attenersi alle determinazioni degli organi della procedura. Se il decreto di omologazione/sentenza di liquidazione dispone la liquidazione della posizione, il fondo eroga le somme al conto indicato nella procedura previa comunicazione all'aderente e alla finanziaria. Al di fuori di questi casi, il vincolo di cessione del V, per quanto "sospeso" sulla base della procedura di sovraindebitamento, resta in essere e si considera estinto solo in presenza di un decreto di esdebitazione del Tribunale competente, ferme restando eventuali liberatorie della finanziaria.

2. Modalità di notifica dei vincoli ai fondi pensione (firma digitale sui contratti?)

Questione

Si è posto il dubbio se le notifiche dei contratti e l'invio delle liberatorie possa validamente essere effettuato inviando al fondo pensione la scansione dei documenti sottoscritti dalla finanziaria e dall'aderente/finanziato, eventualmente utilizzando la posta elettronica certificata, ovvero sia necessario che detti documenti siano firmati digitalmente.

Considerazioni

La trasmissione del contratto ha lo scopo di rendere noto il vincolo al fondo pensione. Conseguentemente, si ritiene che tale risultato possa essere conseguito anche allegando alla mail una scansione del contratto. Naturalmente, per conseguire l'opponibilità al fondo pensione, è necessario che questa comunicazione avvenga tramite PEC.

Quanto alle liberatorie, parimenti si reputa che il fondo pensione debba considerare utili quelle giunte tramite PEC riconducibile all'istituto di credito, anche quando in allegato vi è la scansione del documento e non un documento firmato digitalmente dalla finanziaria.

3. Blocco delle liquidazioni in favore degli aderenti in caso di ricezione, nelle more dell'erogazione, della notifica di un contratto con cessione V

Questione

Può avvenire che l'aderente, appena ottenuto il finanziamento, richieda contestualmente una liquidazione al fondo pensione. In questo caso, è necessario che il fondo pensione blocchi le liquidazioni in caso di notifica di un vincolo nelle more dell'erogazione?

Considerazioni

A volte l'aderente, ottenuto il finanziamento, si rivolge contestualmente al fondo pensione per chiedere una liquidazione in modo da avere maggiore liquidità. Questa richiesta in alcuni casi è nota alla finanziaria e talvolta è anche concordata. Il fondo pensione, tuttavia, non conosce tali accordi. Conseguentemente il fondo pensione, ricevuta la notifica del vincolo nelle more dell'esecuzione del bonifico, valuta prudenzialmente se procedere una volta ricevuta la liberatoria della finanziaria.

4. Ricezione della liberatoria della finanziaria da parte dell'aderente

Questione

Spesso l'aderente con posizione gravata da vincolo si fa parte attiva nel trasmettere la liberatoria della finanziaria in occasione di proprie richieste di liquidazione al fondo pensione. Si è posto il dubbio se non sia opportuno avere conferma diretta dalla finanziaria in modo da prevenire rischi di frodi.

Considerazioni

Le Linee Guida prevedono un'interlocuzione diretta tra fondi pensione e finanziarie. Alcuni fondi pensione, tuttavia, agevolano la produzione delle liberatorie da parte degli aderenti. Al fine di evitare rischi di frodi per effetto di liberatorie contraffatte, il fondo pensione ha comunque la possibilità di chiedere conferma alla finanziaria. Si reputa tuttavia sufficiente, dati i tempi di liquidazione, informare la finanziaria via PEC con allegata liberatoria dell'avvenuta richiesta in fase di avvio della liquidazione così da consentire a quest'ultima di eccepire l'eventuale presenza di motivi ostativi alla liquidazione entro un termine congruo.